



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 agosto 2018

Prot.2397/GG/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: richiesta di cancellazione dall'albo per iscrizione obbligatoria nuovo ordine dei tecnici della prevenzione.

Siamo informati di alcune richieste di cancellazione di iscritti, motivate facendo riferimento al Decreto Lorenzin, che impone l'obbligatoria iscrizione al nuovo ordine professionale sanitario per l'esercizio dell'attività professionale di tecnico della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro, per continuare a svolgere tale attività.

Per quanto riguarda il diritto alla cancellazione dell'iscritto, l'art. 10 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 275 stabilisce che "la cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda ...", e, affinché sia ritenuta valida ed efficace, tale domanda deve essere presentata in carta legale e seguita da un atto deliberativo espresso da parte dell'Ordine, notificato all'interessato nelle forme previste dal regolamento. Quindi essa dovrà essere accolta, una volta che il Consiglio Direttivo abbia verificato la regolarità dei pagamenti delle quote annuali e l'assenza di cause ostative.

Per quanto riguarda invece il motivo della richiesta, si coglie l'occasione per definire lo scenario normativo e le attività in itinere da parte del nostro Consiglio Nazionale.

Il Decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato in Gazz. Uff. n. 77 del 3 aprile 2018, rubricato "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", all'art. 1 comma 4, stabilisce che "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43."

Quindi, per esercitare l'attività professionale riservata di tecnico della prevenzione, sia come libera professione sia in costanza di lavoro dipendente, pubblico o privato, è necessaria l'iscrizione all'albo professionale appena istituito.

Però, dal nostro punto di vista, per quanto riguarda la professione di perito industriale, la nuova professione regolamentata non si sovrappone né si sostituisce a quella ingegneristica, dal momento che la legge descrive quali siano le attività tecniche riservate al tecnico della prevenzione, e quelle esercitate dall'iscritto all'albo dei periti industriali. E comunque nel nostro ordinamento non esiste una norma che vieti la contemporanea iscrizione in albi professionali diversi. Tale facoltà può essere eventualmente limitata qualora si dovesse delineare un conflitto deontologico tra attività a



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 agosto 2018

Prot.2397/GG/df

competenza tecnica simile, la cui coesistenza possa configurare un potenziale pregiudizio nei criteri di libera scelta del professionista da parte del committente, al quale deve essere assicurata una informazione trasparente, veritiera e corretta circa i titoli professionali e le competenze, attribuite dalla legge, alle relative figure professionali, identificate dal titolo in parola.

Altra questione, è la circostanza che, fino alla costituzione degli albi delle professioni sanitarie, la professione di tecnico della prevenzione sia stata consentita per i dipendenti delle amministrazioni sanitarie, in possesso del diploma di perito industriale ed iscritti nel relativo albo professionale. E ciò in ragione della equiparazione tra il diploma di perito industriale e il la laurea triennale di tecnico della prevenzione.

Per l'effetto della ricordata equipollenza, anche rispetto allo svolgimento delle attività tecniche esercitata in costanza di lavoro dipendente presso le ASL, non può non valutarsi la circostanza che le attività di tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro siano state consentite a tutti coloro i quali, in possesso del diploma di perito industriale fossero iscritti al relativo albo professionale dei periti industriali.

Per tutto quanto premesso, nel rispetto del principio di matrice costituzionale di incentivazione e promozione del diritto allo studio (art. 34 Costituzione), non si ritiene che, dai professionisti che fino ad oggi hanno esercitato tale attività presso i datori di lavoro, pubblici o privati, quali iscritti all'albo dei periti industriali, possa pretendersi l'iscrizione al nuovo ordine professionale dei "tecnici della prevenzione", così come regolati dal Decreto Lorenzin, ben potendo continuare ad esercitare tali attività, con la precedente iscrizione all'albo professionale.

Tuttavia, in ragione delle criticità emergenti dalla richiesta delle Amministrazioni pubbliche, di procedere con l'iscrizione al nuovo ordine sanitario e dalla confusione sorta per l'apparente conflitto tra norme successive, stiamo preparando una articolata richiesta di parere al Ministero della Salute ed al Ministero della Giustizia, in quanto Dicasteri competenti alla vigilanza delle professioni sanitarie, l'uno, e delle professioni tecniche, l'altro, affinché definiscano con urgenza i termini della questione.

Allo stesso tempo si sta predisponendo una petizione europea che segnali le anomalie presenti in questa materia nelle norme nazionali che hanno determinato la riorganizzazione delle professioni sanitarie e le relative modalità attuative.

Da ultimo, poiché le segnalazioni fin qui pervenute sembrano territorialmente circoscritte, richiediamo la Vostra collaborazione affinché ci vengano segnalati casi riguardanti i nostri iscritti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)